

Egregio Signore
Prof. Orazio Schillaci
Ministro della Salute

Genova, 15 settembre 2023

Oggetto: discriminazione nel lavoro di soggetto diabetico.

Egregio professore,

Ci duole segnalare un grave ulteriore episodio di discriminazione di un soggetto diabetico nell'accesso all'attività lavorativa.

Il sig. Federico Pes, seguendo il proprio percorso di studi e di esperienza formativa in campo nautico, ha richiesto l'iscrizione alla prima categoria della gente di mare, ai sensi del Regio decreto Legge del 14 dicembre 1933, n. 1773. Si tratta di un requisito necessario per lo svolgimento dell'attività di skipper, per la quale il sig. Pes, seguendo la propria vocazione, si è preparato negli ultimi anni.

Ai fini dell'iscrizione negli elenchi della gente di mare, ai sensi dell'art. 2 del citato R.d.L. è richiesta una visita sanitaria, che è stata effettuata in data 1° agosto 2023, dal competente ufficio locale della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria che fa capo al Ministro della Salute.

In tale occasione, il sig. Pes, è stato dichiarato "non idoneo ad essere immatricolato tra la gente di mare", ai sensi dell'art. 4 del "Elenco delle infermità ed imperfezioni fisiche che sono causa di inidoneità per l'iscrizione nelle matricole della gente di mare".

Il sig. Pes, in sostanza, è stato dichiarato inidoneo non già sulla base di un accertamento sanitario che abbia rilevato una condizione psico-fisica incompatibile con le attività che possono essere svolte dagli iscritti alla gente di mare, bensì per il solo fatto che in un elenco contenuto in una disposizione di quasi cento anni fa, sta scritto che "*il diabete zuccherino, e le altre alterazioni manifeste del ricambio organico*" sono causa di inidoneità all'iscrizione.

Non ci soffermiamo sull'anacronismo della disposizione sotto il profilo medico - come se quasi cent'anni di progressi della medicina e delle tecniche di gestione della patologia diabetica siano trascorsi invano – ma sul profilo di una discriminazione che purtroppo continua a ripetersi troppe volte, senza tener conto dei principi di uguaglianza e del diritto al lavoro contenuto nella nostra Costituzione.

Confidando nella Sua attenzione e nella Sua competenza specifica, Le chiediamo un incontro – personale o con le competenti strutture del Ministero che provvedono alle


certificazioni di idoneità - anche avvalendoci dei nostri consulenti legali – al fine di poter esporre la problematica.

Ci permettiamo di anticiparle che, nel caso specifico, la disposizione del 1933, peraltro obsoleta, deve considerarsi abrogata a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 115/1987, ove si stabilisce, in maniera inequivocabile che *“La malattia diabetica priva di complicanze invalidanti non costituisce motivo ostativo al rilascio del certificato di idoneità fisica ... e per l'accesso ai posti di lavoro pubblico e privato, **salvo i casi per i quali si richiedano specifici, particolari requisiti attitudinali**”*. Con ciò implicitamente abrogando ogni precedente normativa in contrasto. Tanto più che la norma del 1987, oltretutto successiva nel tempo è anche di rango superiore rispetto al R.d.l del 1933.

Le saremmo grati se volesse concederci l'opportunità di illustrarle nel dettaglio di una questione di interesse generale.

IL PRESIDENTE

Giuseppe Boriello



Giuseppe Boriello
PRESIDENTE
FDG - Fed. Naz. Ass.ni Diabete Giovanile
Via S. Maria Assunta di Nervi, 2/6
16167 Genova
mob. +39 345 2390592

Iscritta al RUNTS Reg. Sardegna
www.fgd diabete.it

PEC: fed.diabetegiovanile@legalmail.it – email: presidente@fgd diabete.it

Sede legale – Via S: Maria Assunta di Nervi, 2 – Genova

C.F. 97017810157 - P. IVA 02091330924 –

UNICREDIT – IBAN: IT78Q0200801433000004613369